

SCATTA L'OBBLIGATORIETA' DI COMPILARE IL DOCUMENTO "MOVIMENTO VITI VINICOLI"
SOLO IN FORMA DIGITALE
CON ALCUNE IMPORTANTI ECCEZIONI

Da decenni i trasporti di prodotti vinicoli in recipienti superiori ai 60 litri e in alcuni casi, anche le uve, devono essere scortate da apposito documento comunitario.

Questo documento è conosciuto come **MVV** acronimo di Movimenti Viti Vinicoli. L'utilizzo di questo modello è partito, in forma cartacea, nel 2013 in sostituzione del vecchio **DOC** (Documento Commerciale Omologato).

Nel 2016, nell'ottica di una capillare informatizzazione del settore, il SIAN ha messo in rete la griglia che permette di compilare tale documento anche in forma telematica. Già oggi chi compila parecchi **MVV** utilizza questa risorsa che consente un grande risparmio di tempo.

Dal 1° gennaio del 2021, in forza del Decreto Compartimentale del 30/10/2020, la forma cartacea scompare e per la compilazione sarà necessario utilizzare solo il supporto telematico. **Tuttavia, al fine di salvaguardare le piccole realtà produttive al comma 2 dell'Art. 3 si specifica che:**

- ***per i trasporti di prodotti vinosi che si svolgono interamente all'interno del territorio nazionale, inclusi i trasporti diretti verso una dogana situata in Italia per la successiva esportazione;***
- ***per i trasporti di uve destinate ai c.d. stabilimenti promiscui;***

SI POSSONO CONTINUARE AD UTILIZZARE I MODELLI CARTACEI.

I documenti possono ancora essere vidimati, per il visto partire, presso i comuni o con la più comoda forma della validazione telematica.

CHI FOSSE IN POSSESSO DI VECCHI STAMPATI DOCO NON LI PUO' PIU' UTILIZZARE MA DEVE COMUNQUE CONSERVARLI.

Le cose cambiano per i **piccoli produttori** nel caso in cui vogliano esportare vini verso uno dei Paesi dell'Unione Europea.

Cosa s'intende per "**piccolo produttore**": nel 1995 con il D.L. 504 l'Italia ha recepito una direttiva UE del 1992 tesa ad armonizzare le tariffe doganali (accise), per le vendite del vino all'interno della Comunità.

La materia è complessa. In estrema sintesi diciamo che chi produce 1.000 e più ettolitri di vino l'anno (vedi dichiarazione di produzione), ha l'obbligo di denunciare lo stabilimento presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attivando un "deposito fiscale". Chi rientra in tale fattispecie conosce bene la materia e la gestione documentale per l'eventuale esportazione verso Paesi UE.

Il D.L. dell'85 e successive modifiche, **mette però in condizione anche chi produce meno di 1.000 ettolitri di poter esportare attraverso una procedura semplificata. Ovvero, emettendo un MVV che assieme alla documentazione fiscale, accompagna il vino confezionato (bottiglie). In questo caso, oltre ai dati previsti per l'MVV, si inseriscono anche i codici doganali del prodotto (codice NC). Una copia del MVV deve rientrare al produttore con il sigillo della Dogana del Paese di arrivo e conservata.**

Fino al 31/12/2020 l'MVV poteva essere cartaceo ma dal 1° gennaio, **per esportare deve essere compilato solo ed esclusivamente in via telematica e sarà telematica anche la risposta della Dogana del Paese di arrivo.**

Solo per informazione: è possibile cedere a **consumatori finali (privati)** che risiedono in paesi UE fino a 90 litri di vino fermo (120 bottiglie) o 60 litri di vino spumante (80 bottiglie) accompagnati solo dai documenti fiscali.

Infine ricordiamo che la “deroga” che consente di utilizzare ancora il documento cartaceo non avrà vita lunga. Si presume che per il 2025 esisterà solo la versione digitale. E’ bene prepararsi.